

Copia di deliberazione del **Consiglio** dell'Unione dei
Comuni del Pratomagno

Deliberazione n. 17 del registro in data 28-09-2018

OGGETTO:	PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE SOC. CONSORTILE G.A.L. GRUPPO AZIONE LOCALE.
-----------------	--

Il giorno ventotto del mese di settembre duemiladiciotto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni del Pratomagno di Loro Ciuffenna, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome Nome	P/A
MONTANARO SALVATORE	P
BALDI DANILO	P
BOTTI MORENO	A
CACIOLI ENZO	P
CONVERTINI LAURA	A
GINESTRONI WANDA	P
INNOCENTI NICCOLO'	P
MORBIDELLI MARCO	P
TOCCHI MONICA	P

Totale Presenti 7 Totale Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede DOTT. MONTANARO SALVATORE nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT.SSA ROSSI ORNELLA
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 68 in data 27 dicembre 2011;

Pareri alla Deliberazione di **CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO n. 17** del **28-09-2018** avente per oggetto:

PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE SOC. CONSORTILE G.A.L. GRUPPO AZIONE LOCALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 49 comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti esprimono il parere di propria competenza:

Parere Tecnico del Responsabile del Servizio interessato:

Favorevole sotto il profilo tecnico (1)

F.to Il Responsabile del Servizio

Rag. Papi Iliana

Data, 21-09-2018

Parere Contabile:

Favorevole per la regolarità contabile

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Papi Iliana

Data, 21-09-2018

(1) Il parere contrario deve essere motivato.

N. 17/28-09-2018 - PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE SOC. CONSORTILE G.A.L. GRUPPO AZIONE LOCALE.

Presidente: rivediamo la delibera sul GAL. Al momento della delibera il GAL non era legittimato a restare e deliberammo l'alienazione, poi la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data del 18/10/2017 auspica la prosecuzione del GAL, perché non rientra nelle possibilità dei soci modificare i parametri del GAL; possiamo mantenere la partecipazione perché è un ente che svolge una funzione strategica, anche altri Comuni stanno facendo le stesse considerazioni.

Cons. Morbidelli: perché noi abbiamo dato un'interpretazione diversa? Siamo stati precipitosi? **IL Presidente** passa la parola al Segretario Comunale, la quale fa presente che l'interpretazione della legge impone la dismissione del GAL, in quanto privo dei parametri che consentono il mantenimento, ma la Presidenza del Consiglio, con nota successiva alla delibera, ha fornito un'indicazione opposta, che va al di là dei dati letterali della norma.

Cons. Ginestroni: la passività è di cassa, non di competenza, il GAL anticipa i soldi, è un ente strategico e privarcene avrebbe determinato difficoltà.

Cons. Morbidelli: non capisco perché abbiate deliberato la dismissione, siate meno precipitosi e utilizziamolo al meglio. Tra tanti enti inutili ci saremmo privati proprio di un ente utile.

Cons. Cacioli: nel prossimo bando del GAL inseriremo il consolidamento dei ponti di interesse culturale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato e integrato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n.100 (di seguito indicato come Decreto correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione dei comuni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che con deliberazione consiliare n.17 del 25/09/2017 l'ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 23/09/2016 l'Unione dei Comuni del Pratomagno risulta detenere le seguenti partecipazioni:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)

- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l.

- Valdarno Sviluppo Spa (Società fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n.30 depositata in cancelleria il 30/03/2017)

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016):

l'Unione dei Comuni non detiene la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Dato atto, infine, che con lo stesso atto l'Ente aveva deliberato l'alienazione delle quote della società GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l. (comma 2, lett.B);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/10/2017, allegata in copia alla presente, successiva alla Delibera n. 17/2017, con la quale si auspica la piena prosecuzione della missione e dell'attività dei GAL ritenendo che, per quanto

attiene a questo tipo di società consortili, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'articolo 20 del D. Lgs. N.175/2016 ai fini dell'attività dei Piani di razionalizzazione;

Tenuto conto che la Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l, secondo il Regolamento CE 1303/2013, riveste un ruolo di importanza strategica per le funzioni dell'ente e lo sviluppo locale in attuazione dei fini istituzionali dello stesso;

Verificato che in base a quanto sopra vengono meno le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni alla società GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l. e che quindi si ritiene di non dover effettuare la cessione delle stesse;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE espressa palesemente per alzata di mano,

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto dell'intervenuta interpretazione riguardante l'applicazione del D.lgs 175 19/08/2016 della Presidenza del consiglio dei Ministri, con la quale si auspicava la piena prosecuzione della missione e dell'attività dei GAL ritenendo che, per quanto attiene a questo tipo di società consortili, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'articolo 20 del D. Lgs. N.175/2016 ai fini dell'attività dei Piani di razionalizzazione;

3. di ritenere la Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l di importanza strategica per le funzioni dell'ente e lo sviluppo locale in attuazione dei fini istituzionali dello stesso al 8,81%;

4. di modificare quanto disposto con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 25/09/2017, antecedente a tale nuovo orientamento, e di non procedere all'alienazione mantenendole quote detenute della Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l pari al 8,81%;

5. di dare atto che la presente deliberazione sia:

- trasmessa alla società interessata;
- pubblicata sul sito internet dell'Unione, Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", sotto-sezione "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

5. di dare atto, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m. ed i.;

6. di dichiarare con separata votazione, resa palesemente per alzata di mano, con voti:

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000;

Approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. MONTANARO SALVATORE

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Loro Ciuffenna, 08-10-2018

Reg. pubbl. n. 531

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Loro Ciuffenna, 08-10-2018

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico D.Lgs. 267/2000, il 28-09-2018

Loro Ciuffenna, li 08-10-2018

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA